

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA**

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'AVVOCATURA INTERNA**

Approvato con determina C.S. n. 89 del 12/03/2015

INDICE

- Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione – Principi di autonomia
- Art. 2 – Collocazione in organico dell'avvocatura
- Art. 3 – Composizione dell'avvocatura e posizioni funzionali
- Art. 4 – Compiti e Funzioni dell'Avvocatura
- Art. 5 – Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva
- Art. 6– Ulteriori attività
- Art. 7 – Dovere di collaborazione
- Art. 8 – Dotazione strumentale dell'Avvocatura – Formazione
- Art. 9 – Compensi professionali
- Art. 10 – Cause transatte
- Art. 11 – Liquidazione dei compensi professionali
- Art. 12 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato
- Art. 13 - Rateizzazione delle spese processuali
- Art. 14 – Pratica forense
- Art. 15 – Convenzioni con altri Enti
- Art. 16 – Incarichi esterni
- Art. 17 – Accesso agli atti
- Art. 18 – Copertura assicurativa
- Art. 19 – Abrogazioni

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione. Principi di autonomia

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura dell'Istituto Autonomo per le Case Popolare per la Provincia di Siracusa, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti.
3. Gli avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell'Ente e posseggono piena autonomia nell'espletamento dell'attività professionale. Agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.
4. L'IACP promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.
5. La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli Avvocati non esclude il contestuale affidamento agli stessi della posizione organizzativa di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'Alta Professionalità, nell'ambito della disciplina dell'art. 8 comma 1 lett. b e c del CCNL del 31.03.1999.
7. Il compenso professionale e le altre indennità sono considerati a tutti gli effetti voce retributiva del lavoro professionale prestato e quindi utili ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e del T.F.R.
8. Le mansioni svolte dagli Avvocati richiedono ogni giorno la presenza in servizio, senza vincoli d'orario, oltre che nella sede dell'Ente e per la partecipazione alle udienze giudiziarie, anche presso tutti quegli uffici di altre amministrazioni, ai quali necessiti accedere, di volta in volta, per l'espletamento dell'attività professionale.

Articolo 2

Collocazione in organico dell'avvocatura

1. L'Ufficio Legale, è stato istituito formalmente giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 161 del 25/10/2004 ed è dotato di autonomia funzionale nel rispetto dei criteri di legge.

Articolo 3

Composizione dell'Avvocatura e posizioni funzionali

1. "L'Avvocatura dell'IACP, indicata nell'organigramma dell'Ente con la denominazione di "U.O. Affari Legali", è dotata di un avvocato togato che risponde esclusivamente al Legale Rappresentante ed al Direttore Generale dell'attività dell'Ufficio.
2. All'Ufficio Legale, incardinato nel Settore Direzione ed Uffici di Staff, è preposto un dipendente di categoria non inferiore alla D3, idoneo all'esercizio della professione legale ed iscritto all'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati (Art. 3, comma 4 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e art. 69 R.D. 22.1.1934 n. 37) tenuto presso l'Albo degli Avvocati del relativo Consiglio dell'Ordine ed assegnato all'Area Legale con apposito provvedimento.
3. L'attività professionale dell'avvocato deve essere svolta in via esclusiva nei confronti dello IACP ed è incompatibile con altri incarichi che comportino funzioni di tipo amministrativo, sia all'interno che all'esterno dell'Area legale.
4. I dipendenti inquadrati come avvocati sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli EE.LL. E, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dal R.D. 1578/33 e successive modifiche ed integrazioni, rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti dello IACP. Essi esplicano la propria attività in piena autonomia e nel rispetto della dignità delle proprie funzioni e delle norme deontologiche emanate dall'Ordine Forense. Non possono svolgere attività libero-professionale in favore di soggetti terzi.
5. Le spese d'iscrizione nell'elenco speciale nonché nell'albo per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori, sono a carico dell'Ente.
6. L'avvocatura si avvale del supporto del personale amministrativo e ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.

Articolo 4

Compiti e Funzioni dell'Avvocatura

1. Compito principale dell'Ufficio Legale è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Istituto Autonomo per le case popolari di Siracusa attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Ente.
All'Avvocatura sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalle vigenti disposizioni professionali e deontologiche. In particolare, agli Avvocati è assegnata procura alle liti per l'assunzione del patrocinio legale dello IACP di Siracusa, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia

come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili, penali, (per le costituzioni di parte civile dell'Ente) amministrative e commissioni tributarie, innanzi a collegi arbitrali e per le procedure di mediazione ai sensi della legge n.98/2013 nonché per i procedimenti mediante negoziazione assistita. Tutte le pratiche da sottoporre all'Avvocatura devono preventivamente essere istruite in modo completo da parte del competente ufficio dell'Ente.

2. L'Avvocatura, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse dell'Istituto, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati all'IACP quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
3. L'Avvocatura svolge anche funzione consultiva che costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa dell'IACP in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici dell'Istituto al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza dell'Istituto.

Articolo 5

Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

1. Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri all'Avvocatura sono:
 - il Legale Rappresentante;

IACP DI SIRACUSA

- il Direttore Generale;
 - i Dirigenti;
2. Il parere all'Avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara ed inequivoca indicazione del quesito che viene posto.
 3. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.
 4. I pareri resi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Legale Rappresentante e al Direttore Generale.

Articolo 6 *Ulteriori attività*

Oltre all'attività giudiziale, l'avvocato addetto all'Ufficio Legale è chiamato a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale ed in particolare attività di consulenza legale agli Organi istituzionali ed ai Dirigenti di Settore dell'Ente. Inoltre, su richiesta del Direttore Generale, l'Ufficio Legale:

- Predisporre transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione redatti dai Responsabili di Settore;
- Suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgenza di una lite;
- Recupera, su formale richiesta dei singoli Settori che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dallo Iacp.
- partecipa, su richiesta del Direttore Generale e del Legale Rappresentante a riunioni, conferenze di servizio, gruppi di lavoro, per fornire supporto legale in qualsiasi materia.

Articolo 7 *Dovere di collaborazione*

1. Le Aree dell'Istituto, i Dirigenti e i Responsabili di Servizio, sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. Gli uffici dell'Ente sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

2. Di tutti i pregiudizi che dovessero derivare da ritardi o inadempienze dei Settori o Servizi, come, ad esempio, la trasmissione incompleta di documentazione e/o la mancata o tardiva relazione, risponderà esclusivamente il Responsabile del Servizio o del Settore da cui è dipesa l'inadempienza
3. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Direttore Generale, cui compete effettuare gli opportuni accertamenti ed assumere i provvedimenti consequenziali.

Articolo 8

Dotazione strumentale dell'Avvocatura- Formazione

1. La dotazione strumentale, tecnica e di studio è assicurata dall'Amministrazione su richiesta dell'avvocato ed in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.
2. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità anche alla luce della normativa sul processo telematico.
3. Gli avvocati, in applicazione al "Regolamento per la formazione permanente" approvato dal consiglio Nazionale Forense e del regolamento per la formazione continua del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, sono soggetti agli obblighi formativi partecipando agli eventi previsti dai citati regolamenti. Le spese di assolvimento dei suddetti obblighi di formazione professionale sono a carico dell'Ente.

Articolo 9

Compensi professionali

1. Agli Avvocati appartenenti all'Area Legale, vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, in conformità all'art. 37 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali per l'area dirigenza, sottoscritto il 23.12.1999 e all'art. 27 del C.C.N.L. – Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, secondo cui "*Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578*", salvo successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9 D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014.
2. I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:
 - a) provvedimenti favorevoli all'Ente, anche non definitivi, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;

b) provvedimenti favorevoli all'Ente, anche non definitivi, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio.

In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali dell'Ente, avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.

3. Per “*provvedimenti favorevoli all'Ente*” si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, decreti ingiuntivi non opposti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, etc.) nei quali:

a) sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'Ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;

b) sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'Ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale.

4. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore degli Avvocati dell'Ente in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria.

5. I compensi professionali, nei casi di compensazione totale o parziale degli stessi, sono corrisposti ai minimi della vigente tariffa professionale e sono a carico dell'Istituto.

6. I compensi sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi), e restano a carico del bilancio dell'Ente tutti gli oneri previsti dalle disposizioni vigenti.

7. Nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati difensori delle dette cause nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 dell'art. 9 DL 90/2014.

8. I compensi dei legali interni vengono liquidati con determina del Direttore Generale tenendo conto della puntualità degli adempimenti processuali da parte dei detti legali.

9. Gli affari legali consultivi e contenziosi vengono assegnati ove possibile mediante sistemi informatici e secondo parità di trattamento e specializzazione professionale.
10. I compensi professionali corrisposti all'avvocato, in ragione di anno solare, non possono risultare superiori al suo trattamento economico complessivo lordo per il periodo medesimo.

Articolo 10

Cause transatte

1. Per i giudizi transatti o conciliati, ove la transazione/conciliazione preveda che la controparte versi le somme a titolo di rifusione o compartecipazione alla rifusione delle spese di causa, le stesse saranno corrisposte a titolo di compenso professionale.
2. Qualora la transazione preveda la compensazione integrale delle spese di causa, i compensi professionali saranno riconosciuti al minimo delle tariffe professionali, con i criteri di cui al punto 5 dell'art.9.

Articolo 11

Liquidazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali di cui all'articolo precedente sono liquidati dal Direttore Generale con propria determinazione e gravano sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio dell'Ente.
2. La liquidazione viene effettuata con periodicità trimestrale, sulla base di note specifiche redatte per ciascun giudizio per cui siano maturati i compensi e sottoscritta dall'Avvocato. L'attestazione dichiarata dall'Avvocato dovrà riportare:
 - a) esito favorevole del provvedimento;
 - b) nel caso di spese compensate, attestazione che i compensi siano integrati al minimo;
 - c) conteggi predisposti dall'Avvocato al netto delle eventuali spese anticipate dall'Ente;
 - d) allegare relativi provvedimenti favorevoli.

Articolo 12

Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

1. In relazione alle vigenti disposizioni contrattuali che prevedono che gli Enti locali disciplinino la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, prevista dal contratto nazionale di lavoro, il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14.09.2000 valuterà a favore degli avvocati dipendenti, ogni anno, l'attribuzione della retribuzione di risultato, tenuto conto delle previsioni stabilite dal contratto collettivo

decentrato integrativo nel tempo vigente e dal fatto che la prestazione professionale forense inerisce ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Conseguentemente, non può dipendere dall'esito delle cause, ma esclusivamente dall'efficace, corretta ed efficiente gestione del contenzioso e dal contributo complessivo dato dall'Avvocatura, nell'ambito delle attività di competenza, ai fini della prevenzione e soluzione anche stragiudiziale delle controversie.

2. La corresponsione dei compensi professionali dovuti a favore dei legali dipendenti di cui al presente regolamento non è incompatibile né esclude il contemporaneo affidamento ai medesimi soggetti di altre indennità e le stesse unitamente ai compensi professionali sono considerati a tutti gli effetti voce retributiva del lavoro professionale prestato e quindi utili ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e del T.F.R.

Articolo 13

Rateizzazione delle spese processuali

1. Di norma il soggetto tenuto al pagamento delle spese legali dovrà versarle all'Ente in unica soluzione, tuttavia, eccezionalmente, in caso di comprovata difficoltà economica del debitore, l'Amministrazione è in facoltà di concedere una rateizzazione, per un periodo non superiore a mesi dodici, previa acquisizione del parere dell'avvocato interno che ha patrocinato il giudizio.
2. Nel caso in cui la parte privata abbia verso l'Istituto un debito oltre che per spese legali, anche per sorte capitale ed interessi, la rateizzazione delle prime dovrà essere concessa con contabilità separata, attribuendo una specifica causale di versamento rispetto alle altre partite, fermo restando che eventuali pagamenti in acconto, compiuti autonomamente dall'obbligato al di fuori di una rateizzazione, andranno imputati, ai sensi dell'art. 1194 c.c., prima alle spese, piuttosto che al capitale ed agli interessi.

Articolo 14

Pratica Forense

1. Presso l'Avvocatura dell'Istituto può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato.
2. La pratica forense non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso o altro emolumento, o instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi agli esami di stato. Tuttavia su proposta dell'Avvocato, il Direttore Generale, dopo 6 mesi di pratica forense, potrà corrispondere, al praticante, una somma a titolo di rimborso spese con modalità da disciplinare.

3. Presso l'Avvocatura dello IACP di Siracusa, anche in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa e con l'Università degli Studi di Catania potranno essere svolti stage per un periodo non superiore a 12 mesi. Lo stage non darà diritto alla corresponsione di alcun emolumento, salvo quanto previsto dal comma 2.

Articolo 15

Convenzioni con altri Enti

1. Possono essere stipulate con altri Enti apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato dell'attività legale, giusta previsione di cui all'art. 30 D. Lgs. 267/2000 ed in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Articolo 16

Incarichi esterni

1. In relazione alla particolare complessità e specificità della controversia, e ad un eccessivo carico di lavoro, che rendano particolarmente difficoltoso seguire l'andamento del giudizio o ad altra situazione congruamente motivata, l'Avvocato rappresenterà al Direttore Generale l'opportunità di attribuire l'incarico professionale ad uno o più legali del libero foro di comprovata specializzazione nella materia da trattare.
2. Per le finalità di cui al superiore comma, è istituito presso l'IACP l'albo degli avvocati di fiducia il cui aggiornamento avviene con cadenza annuale attraverso la pubblicazione di apposito avviso presso il sito on line istituzionale dell'Ente.
3. L'inserimento nell'albo avviene su istanza del professionista corredata da curriculum vitae che dovrà riportare:
 - l'indicazione delle eventuali precedenti collaborazioni professionali prestate in favore di Pubbliche Amministrazioni;
 - particolari specializzazioni in campo forense;
 - l'assenza di cause di incompatibilità ad assumere la difesa e/o rappresentanza dell'Ente.
4. L'incarico viene conferito con conforme provvedimento del Direttore Generale secondo i poteri di rappresentanza processuale attribuitigli dalla normativa interna, ferma restando tale principale prerogativa in capo al legale Rappresentante dell'Ente.
5. All'atto del conferimento dell'incarico, per il quale si stipulerà apposito disciplinare, ai sensi della L. 247/2012, sarà pattuito un compenso tra l'IACP e il professionista che non potrà essere superiore al minimo tariffario - oltre eventuali spese per contributi unificati, marche da bollo e notifiche. Il disciplinare di incarico al professionista esterno deve, anche, indicare

i dati della polizza assicurativa per gli eventuali danni che da questi dovessero essere provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

6. Al fine di consentire al professionista incaricato di poter espletare in modo agevole il mandato, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico, verrà corrisposto un acconto pari al 20% dell'importo pattuito, oltre le spese per eventuali contributi unificati, marche da bollo e notifiche.

Articolo 17 *Accesso agli atti*

1. In forza del segreto professionale e dell'obbligo di non divulgazione, già previsto dall'ordinamento professionale degli Avvocati, al fine di salvaguardare il principio di riservatezza, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
 - b) atti difensoriali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b);
 - d) pareri legali resi agli Uffici.

Gli atti di cui sopra sono soggetti al segreto d'ufficio per tutti i dipendenti che ne dovessero avere comunque conoscenza.

Articolo 18 *Copertura assicurativa*

L'Ente deve garantire al professionista avvocato una copertura assicurativa per responsabilità professionale, che sia adeguata all'attività attribuitagli, assumendo nel proprio bilancio il relativo onere economico

Articolo 19 *Abrogazioni*

1. A seguito dell'approvazione del presente regolamento si intende abrogato il precedente regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura dell'IACP di Siracusa approvato con delibera n. 874 del 18/12/2006 del Consiglio di amministrazione ed ogni altra disposizione contenuta in altri regolamenti contrastanti con il presente atto.